

**DELIBERAZIONE 26 LUGLIO 2012
313/2012/R/GAS**

**APPROVAZIONE DEI CORRISPETTIVI D'IMPRESA E DETERMINAZIONE DEI
CORRISPETTIVI UNICI PER IL SERVIZIO DI STOCCAGGIO E DEL CORRISPETTIVO
TRANSITORIO PER L'ATTIVITÀ DI MISURA, RELATIVI ALL'ANNO 2013**

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA E IL GAS

Nella riunione del 26 luglio 2012

VISTI:

- la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 luglio 2009;
- la legge 14 novembre 1995, n. 481;
- la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (di seguito: legge finanziaria 2008);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- il decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 130 (di seguito: decreto legislativo 130/10);
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 29 marzo 2012 (di seguito: decreto 29 marzo 2012);
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: Autorità) 18 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- la deliberazione dell'Autorità 1 dicembre 2009, ARG/gas 184/09 ed i relativi Allegato A (di seguito: *RTTG*) e Allegato B (di seguito: *RMTG*);
- la deliberazione dell'Autorità 3 agosto 2010, ARG/gas 119/10 (di seguito: deliberazione ARG/gas 119/10) ed il relativo allegato A (di seguito: *RTSG*);
- la deliberazione dell'Autorità 23 marzo 2011, ARG/gas 29/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 29/11);
- la deliberazione dell'Autorità 28 luglio 2011, ARG/gas 106/11 (di seguito: deliberazione ARG/gas 106/11);
- la deliberazione dell'Autorità 15 marzo 2012, 87/2012/S/GAS (di seguito: deliberazione 87/2012/S/GAS);
- la deliberazione dell'Autorità 19 aprile 2012, 149/2012/R/GAS (di seguito: deliberazione 149/2012/R/GAS);
- il Piano di adeguamento tecnologico e di manutenzione degli impianti di misura, trasmesso dalla società Snam Rete Gas S.p.A. in data 30 giugno 2010 (prot. generale A/24218 del 30 giugno 2010) (di seguito: Piano di adeguamento).

CONSIDERATO CHE:

- con la *RTSG* sono stati definiti i criteri di regolazione tariffaria del servizio di stoccaggio del gas naturale per il periodo di regolazione 1 gennaio 2011-31 dicembre 2014;
- nelle more della completa transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas di cui alla *RMTG*, con l'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 119/10 è stata prevista l'applicazione di un corrispettivo transitorio di misura;
- ai sensi dell'articolo 13 della *RTSG*, le imprese di stoccaggio presentano, entro il 31 maggio di ciascun anno, i ricavi di riferimento e le proposte tariffarie relative ai corrispettivi unici d'impresa per l'anno successivo;
- il comma 10.9 della *RTSG* disciplina le modalità con le quali l'impresa di stoccaggio può richiedere il riconoscimento degli eventuali costi operativi incrementali derivanti dalla realizzazione di nuovi investimenti;
- i corrispettivi tariffari sono determinati sottraendo dalle componenti di ricavo di *capacity* gli altri ricavi di *capacity* che costituiscono la voce *AR* di cui al comma 10.5 della *RTSG*; e che tale voce comprende in particolare i corrispettivi di bilanciamento del sistema e i corrispettivi per la reintegrazione del gas adibito a riserva strategica;
- il comma 9.11 della deliberazione *RTSG* ha previsto l'istituzione di una componente tariffaria *US₁* a copertura degli eventuali squilibri di perequazione;
- l'articolo 12 della *RTSG*, in applicazione dell'articolo 2, comma 558 della legge finanziaria 2008, ha definito i criteri per la quantificazione del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni per il mancato uso alternativo del territorio, le tempistiche per l'erogazione di detto contributo, nonché le modalità di ripartizione del contributo alle Regioni interessate; e che il gettito necessario a finanziare il suddetto contributo compensativo è recuperato attraverso l'applicazione della componente tariffaria *US₂* di cui all'articolo 6 della *RTSG*;
- l'articolo 15, comma 2, della *RTSG*, prevede che eventuali istanze di rettifica delle proposte tariffarie presentate dalle imprese di stoccaggio e già approvate dall'Autorità, comportano l'applicazione di una indennità amministrativa a carico della medesima impresa di stoccaggio pari all'1% del valore economico della rettifica medesima, con un minimo pari a 3.000 euro;
- con la deliberazione ARG/gas 106/11, con la quale sono state determinate le tariffe di stoccaggio per l'anno 2012, l'Autorità, in deroga ai criteri di cui al comma 10.5 della *RTSG*, ha sospeso le componenti di ricavo *AR* con riferimento alla mancata riscossione delle partite economiche fatturate dalla società Stogit S.p.A. alla società Speia S.p.A. per l'utilizzo non autorizzato di gas di riserva strategica, per un importo, alla data del 31 dicembre 2010, pari a 130 milioni di euro, al fine di assicurare che le tariffe fossero coerenti con gli effettivi costi riconosciuti per il servizio di stoccaggio.

CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:

- il decreto legislativo 130/10 prevede che l'Autorità definisca:
 - i corrispettivi per l'accesso alla capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del medesimo decreto, con riferimento al costo effettivo medio di realizzazione e gestione delle infrastrutture di stoccaggio;

- i corrispettivi per l'accesso alle misure transitorie di anticipazione degli effetti nel mercato della nuova capacità di stoccaggio offerte dal Gestore Servizi Energetici;
- con la deliberazione ARG/gas 29/11, l'Autorità ha definito i criteri per il calcolo dei corrispettivi unitari di accesso e di utilizzazione della capacità realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, nonché dei corrispettivi per l'accesso alle misure transitorie; e che, ai sensi dell'articolo 6 della medesima deliberazione, il soggetto realizzatore, unitamente alle informazioni di cui all'articolo 13 della *RTSG*, trasmette all'Autorità il valore dei suddetti corrispettivi unitari, nonché le informazioni utilizzate per il loro calcolo;
- con la deliberazione 149/2012/R/GAS, l'Autorità ha modificato la *RTSG* al fine di recepire le disposizioni di cui al decreto 29 marzo 2012, prevedendo, a partire dall'1 aprile 2012, la soppressione del corrispettivo unitario di stoccaggio strategico f_D e l'introduzione di un corrispettivo unitario variabile C^{ST} , a copertura degli oneri di stoccaggio strategico, applicato dall'impresa maggiore di stoccaggio ai quantitativi di gas importato e ai quantitativi di gas assoggettati all'aliquota di prodotto della coltivazione.

CONSIDERATO CHE:

- con la deliberazione 87/2012/S/GAS, l'Autorità ha avviato un procedimento sanzionatorio nei confronti della società Edison Stoccaggio S.p.A. a seguito del riscontro di violazioni della disciplina tariffaria e di *unbundling*; e che in particolare, con riferimento alle violazioni della disciplina tariffaria, è stata riscontrata una errata attribuzione all'attività di stoccaggio di alcune voci di costo operativo che ha comportato una maggiorazione del corrispettivo unitario variabile della società;
- la società Edison Stoccaggio S.p.A., con comunicazione in data 31 maggio 2012 (prot. Autorità A/17016 del 5 giugno 2012), ha trasmesso la proposta tariffaria di cui all'articolo 13 della *RTSG* relativa all'anno 2013 e la proposta di aggiornamento del corrispettivo transitorio di misura specifico d'impresa CM_i^S ; e che nell'ambito di tale proposta la società ha inoltre:
 - richiesto il riconoscimento di costi operativi incrementali riconducibili ai nuovi investimenti ai sensi dell'articolo 10, comma 9, della *RTSG*;
 - richiesto la sospensione, dal computo della componente *AR* di cui al comma 10.5 della *RTSG*, delle partite economiche relative alla situazione debitoria della società Speia S.p.A. inerenti gli importi fatturati nel 2011 a titolo di corrispettivi per il bilanciamento del sistema e non ancora riscossi, pari a circa 0,6 milioni di euro, in analogia con quanto disposto dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 106/11 nei riguardi della società Stogit S.p.A. ai fini della determinazione delle tariffe di stoccaggio per l'anno 2012;
 - presentato, congiuntamente alla proposta tariffaria, un'istanza di correzione di errori nelle tariffe per gli anni 2011 e 2012;
- in data 22 giugno 2012 (prot. Autorità P/18988 del 22 giugno 2012) gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Edison Stoccaggio S.p.A. una richiesta di approfondimenti e di modifiche della proposta tariffaria; in particolare, gli uffici hanno:
 - evidenziato l'insussistenza dei presupposti per il riconoscimento dei costi operativi incrementali, in quanto l'ammissibilità di tali costi è subordinata al

- fatto che i maggiori costi operativi effettivamente sostenuti nell'anno 2011, calcolati secondo i criteri di cui all'articolo 3, commi 11 e 12 della *RTSG*, siano di natura ricorrente e riconducibili esclusivamente agli investimenti entrati in esercizio nell'anno 2010; invece, tale circostanza non ricorre nel caso di specie;
- invitato la società a ricalcolare la componente *AR* in coerenza con le disposizioni di cui al comma 10.5 della *RTSG*, evidenziando la necessità che, al fine dell'eventuale applicazione della sospensione delle partite economiche fatturate e non riscosse, l'impresa debba fornire evidenza delle azioni legali intraprese per il recupero degli importi fatturati e non corrisposti dalla società Speia S.p.A.;
 - invitato la società a rettificare i corrispettivi tariffari per gli anni 2011 e 2012 al fine di sanare le errate attribuzioni di costo oggetto del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 87/2012/S/GAS; e di escludere tali voci di costo anche dalla determinazione delle tariffe per l'anno 2013;
 - con comunicazione in data 4 luglio 2012 (prot. Autorità A/20551 del 5 luglio 2012), la società Edison Stoccaggio S.p.A. ha presentato:
 - una prima proposta tariffaria coerente sotto il profilo formale con il disposto del comma 10.5 della *RTSG*, che prevede che gli *AR* includano, tra le altre voci, gli importi fatturati e non riscossi a titolo di corrispettivi per il bilanciamento;
 - una seconda proposta tariffaria in cui la società ha determinato le componenti di ricavo capacitive, ed i relativi corrispettivi specifici d'impresa, sospendendo le voci di ricavo relative alla componente *AR* fatturate e non riscosse, attribuibili alla società Speia S.p.A., in analogia con quanto disposto dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 106/11;
 - con la comunicazione di cui al precedente punto, la società Edison Stoccaggio S.p.A., in ciascuna delle due proposte tariffarie di cui al precedente alinea:
 - ha reiterato l'istanza di riconoscimento dei costi incrementali, senza peraltro fornire ulteriori elementi a supporto;
 - non ha tenuto integralmente conto dei rilievi formulati dagli uffici in merito alle voci di costo oggetto del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 87/2012/S/GAS, segnatamente con riferimento ai maggiori costi imputati all'attività di stoccaggio, né ai fini della rettifica delle tariffe 2011 e 2012 né ai fini della determinazione della tariffa per l'anno 2013;
 - peraltro, le tabelle allegate alla sopra citata comunicazione della società Edison Stoccaggio S.p.A. recano elementi costitutivi di una terza e ulteriore proposta, diversa dalle prime due (di seguito: terza proposta) che risulta, invece, coerente sotto il profilo formale con i rilievi formulati dagli uffici con comunicazione 22 giugno 2012, in merito alle voci di costo oggetto del procedimento sanzionatorio avviato con deliberazione 87/2012/S/GAS; inoltre, tale terza proposta tariffaria, ad eccezione dell'istanza di riconoscimento dei costi incrementali, risulta conforme ai criteri di cui alla *RTSG* e con quanto disposto dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 106/11 in relazione alla sospensione delle partite economiche, fatturate e non riscosse, relative alla componente *AR*.

CONSIDERATO CHE:

- la società Stogit S.p.A. con comunicazione in data 31 maggio 2012 (prot. Autorità A/16539 del 31 maggio 2012), ha trasmesso, relativamente all'anno 2013, la proposta tariffaria di cui all'articolo 13 della *RTSG*, i corrispettivi di cui all'articolo 6

della deliberazione ARG/gas 29/11 e la proposta di aggiornamento del corrispettivo transitorio di misura specifico d'impresa CM_i^S ; nell'ambito di tale proposta, la società ha richiesto:

- la sospensione delle partite economiche fatturate e non rimosse relativamente ai corrispettivi per il reintegro del gas di stoccaggio strategico e ai corrispettivi per il bilanciamento del sistema, che costituiscono la componente *AR* di cui al comma 10.5 della *RTSG*, per un importo pari a circa 302 milioni di euro;
- il trattenimento delle partite economiche fatturate e rimosse relativamente ai corrispettivi per il reintegro del gas di stoccaggio strategico e ai corrispettivi per il bilanciamento del sistema, che costituiscono la componente *AR* di cui al comma 10.5 della *RTSG* per un importo pari a circa 30 milioni di euro, come compensazione dell'ammontare IVA versato ma non incassato in relazione alla fatturazione dei corrispettivi per l'utilizzo non autorizzato da parte di alcuni utenti del sistema di gas adibito a riserva strategica;
- l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto, considerando un tasso di rendimento del *BTP* decennale *benchmark* pari a 5,24% in analogia con quanto adottato nel settore elettrico;
- con comunicazioni in data 22 giugno 2012 (prot. Autorità P/18990 del 22 giugno 2012) e in data 18 luglio 2012 (prot. Autorità P/21957 del 18 luglio 2012), gli uffici dell'Autorità hanno inviato alla società Stogit S.p.A. una richiesta di approfondimenti e di modifiche della proposta tariffaria, evidenziando in particolare che:
 - la componente *AR* deve essere calcolata secondo i criteri di cui al comma 10.5 della *RTSG*, precisando che in nessun caso l'ammontare fatturato e riscosso può essere trattato come componente compensativa per la copertura di rischi connessi all'attività dell'impresa e che, al fine dell'eventuale applicazione della sospensione delle partite economiche fatturate e non rimosse, in analogia a quanto disposto dalla deliberazione ARG/gas 106/11, l'impresa debba fornire evidenza delle azioni legali intraprese per il recupero degli importi fatturati e non corrisposti da parte degli utenti del servizio di stoccaggio;
 - la rideterminazione del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto è incompatibile con i criteri tariffari di cui alla deliberazione ARG/gas 119/10;
- nell'ambito del procedimento di approvazione della proposta tariffaria della società Stogit S.p.A. è emerso che la situazione debitoria, a seguito di utilizzi di gas di riserva strategica e del mancato pagamento delle partite economiche fatturate dalla società Stogit S.p.A., ammonta complessivamente, alla data del 31 dicembre 2011, a un valore pari a oltre 400 milioni di euro;
- con comunicazione in data 5 luglio 2012 (prot. Autorità A/20522 del 5 luglio 2012), come successivamente integrata con comunicazione in data 20 luglio 2012 (prot. Autorità A/22247 del 20 luglio 2012) la società Stogit S.p.A. ha presentato:
 - una prima proposta tariffaria coerente sotto il profilo formale con il disposto del comma 10.5 della *RTSG*, che prevede che gli *AR* includano, tra le altre voci, gli importi fatturati a titolo di corrispettivi per il bilanciamento e la reintegrazione del gas adibito a stoccaggio strategico;
 - una seconda proposta tariffaria in cui la società Stogit S.p.A. ha determinato le componenti di ricavo capacitive, ed i relativi corrispettivi specifici d'impresa, sospendendo le componenti di ricavo relative alla componente *AR* fatturata e non riscossa; tale proposta risulta conforme ai criteri di cui alla *RTSG* e con quanto

disposto dall'Autorità con deliberazione ARG/gas 106/11 in relazione alla sospensione delle partite economiche, fatturate e non rimosse, relative alla componente *AR*;

- una terza proposta tariffaria in cui la società Stogit S.p.A. ha determinato le componenti di ricavo capacitive, ed i relativi corrispettivi specifici d'impresa, trattenendo tutte le voci di ricavo relative alla componente *AR*;
- una quarta proposta tariffaria, analoga a quella di cui al precedente alinea, nella quale Stogit ha proposto l'aggiornamento del tasso di remunerazione del capitale investito riconosciuto considerando un tasso di rendimento del *BTP* decennale *benchmark* pari a 5,24% in analogia con quanto adottato nel settore elettrico.

RITENUTO OPPORTUNO:

- approvare, ad eccezione dell'istanza di riconoscimento dei costi operativi incrementali, i corrispettivi specifici d'impresa relativi al servizio di stoccaggio oggetto della terza proposta della società Edison Stoccaggio S.p.A., prevedendo in particolare di:
 - sospendere, in deroga ai criteri di cui all'articolo 10, comma 5, della *RTSG*, le partite economiche inerenti la situazione debitoria di Speia S.p.A.;
 - rigettare l'istanza di riconoscimento dei costi operativi incrementali, in quanto la società non ha fornito le evidenze che costituiscono un presupposto necessario ai fini del riconoscimento dell'istanza medesima;
- approvare la seconda proposta tariffaria presentata da Stogit S.p.A., sospendendo, in deroga ai criteri di cui all'articolo 10, comma 5, della *RTSG*, le componenti di ricavo *AR* fatturate e non rimosse;
- determinare, in coerenza con le disposizioni di cui al comma 8.1 della *RTSG*, i corrispettivi unici nazionali per il servizio di stoccaggio per l'anno 2013;
- prevedere che gli importi delle componenti di ricavo *AR* oggetto di sospensione, una volta riscossi dalle società Stogit S.p.A. ed Edison Stoccaggio S.p.A., siano versati sul "Conto oneri stoccaggio" di cui all'articolo 10*bis* della *RTSG*; e che tali importi contribuiscano pertanto a ridurre l'entità degli oneri di sistema recuperati applicando agli utenti del servizio di trasporto il corrispettivo unitario variabile CV^{OS} , di cui all'articolo 23, comma 1, lettera c), della *RTTG*;
- prorogare, nelle more della completa transizione verso la disciplina tariffaria del servizio di misura del trasporto gas di cui alla *RMTG*, le disposizioni in materia di corrispettivo transitorio di misura di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 119/10;
- approvare, relativamente all'anno 2013, i corrispettivi transitori di misura specifici d'impresa CM_i^S proposti dalle società Edison Stoccaggio S.p.A. e Stogit S.p.A. e determinare il corrispettivo di misura transitorio CM^S ;
- approvare, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della deliberazione ARG/gas 29/11, i corrispettivi unitari di accesso e di utilizzazione della capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10 ed i corrispettivi unitari per l'accesso alle misure transitorie per l'anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio, proposti dalla società Stogit S.p.A.;
- determinare, per l'anno 2013, il costo per la disponibilità di stoccaggio strategico ai sensi del comma 5.3 della *RTSG* e il corrispettivo C^{ST} a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico di cui all'articolo 8*bis* della *RTSG*,

considerando ai fini del dimensionamento di tale corrispettivo i medesimi criteri di cui alla deliberazione 149/2012/R/GAS.

RITENUTO, INOLTRE, OPPORTUNO:

- determinare il valore complessivo del contributo compensativo per l'anno solare 2013, in coerenza con i criteri di cui all'articolo 12 della *RTSG* e approvare le percentuali di ripartizione dell'importo complessivo del contributo compensativo relativo all'anno 2012, approvato con deliberazione ARG/gas 106/11, tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio, sulla base delle capacità di stoccaggio comunicate dalle imprese relativamente all'anno termico 2012-2013;
- prevedere che, per l'anno 2013, la componente US_1 sia mantenuta pari a zero in quanto le giacenze presso la Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico sono sufficienti a garantire la copertura di eventuali squilibri di perequazione futuri; e che la componente US_2 sia dimensionata in modo da garantire il gettito derivante dai flussi finanziari di cui al precedente alinea;
- prevedere, con riferimento alla rettifica dei corrispettivi specifici d'impresa relativa agli anni 2011 e 2012, che la società Edison Stoccaggio S.p.A. versi sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio":
 - entro il 30 settembre 2012, le partite riferite all'anno 2011 in misura pari a 463.717,06 euro, e l'indennità amministrativa di cui all'articolo 15, comma 2, della *RTSG*, in misura pari a 4.637,17;
 - entro il 30 settembre 2013, le partite riferite all'anno 2012, ivi inclusa l'indennità amministrativa, determinate con specifico provvedimento dell'Autorità a seguito della disponibilità dei dati di consuntivo relativi all'energia associata ai volumi di gas movimentati nel corso dell'anno 2012

DELIBERA

1. di approvare, secondo quanto precisato in premessa, i corrispettivi specifici d'impresa per il servizio di stoccaggio di cui al comma 8.9 della *RTSG* presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2013;
2. di determinare i corrispettivi unici per il servizio di stoccaggio per l'anno 2013, ai sensi degli articoli 6 e 8 della *RTSG*, in misura pari ai valori definiti nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
3. di prorogare, per l'anno 2013, l'applicazione delle norme in materia di corrispettivo transitorio di misura di cui all'articolo 2 della deliberazione ARG/gas 119/10;
4. di approvare i corrispettivi transitori di misura specifici d'impresa CM_i^S proposti dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2013;
5. di determinare il corrispettivo transitorio di misura CM^S per l'anno 2013 sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 2.4 della deliberazione ARG/gas 119/10, in misura pari al valore definito nella Tabella 2 allegata al presente provvedimento;
6. di approvare i coefficienti σ_s d'impresa di cui al comma 6.3 della *RTSG*, riportati nella Tabella 3 allegata al presente provvedimento, presentati dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2013;

7. di approvare le proposte di riduzioni dei corrispettivi unitari di iniezione f_{PI} e di erogazione f_{PE} per l'offerta di capacità di stoccaggio interrompibile, di cui al comma 7.2 della *RTSG*, presentate dalle imprese di stoccaggio per l'anno 2013, come riportate nella Tabella 4 allegata al presente provvedimento;
8. di determinare, per l'anno 2013, il corrispettivo C^{ST} a copertura dei costi per la disponibilità di stoccaggio strategico di cui all'articolo 8*bis* della *RTSG*, in misura pari al valore definito nella Tabella 1 allegata al presente provvedimento;
9. di fissare il valore della componente tariffaria US_1 , per l'anno 2013, pari a 0 euro/gigajoule per anno;
10. di fissare il valore della componente tariffaria US_2 , per l'anno 2013, pari a 0,002883 euro/gigajoule per anno;
11. di fissare, per l'anno solare 2013, il valore complessivo del contributo compensativo da corrispondere alle Regioni pari a 1.845.574,57 euro;
12. di approvare le percentuali di ripartizione dell'importo complessivo del contributo compensativo relativo all'anno 2012, di cui al punto 10 della deliberazione ARG/gas 106/11, tra le Regioni nelle quali hanno sede gli stabilimenti di stoccaggio in esercizio, come risultanti dalla Tabella 5;
13. di approvare i corrispettivi unitari di accesso c_{fix} e di utilizzazione c_{var} della capacità di stoccaggio realizzata ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, di cui all'articolo 3 della deliberazione ARG/gas 29/11, relativi all'anno 2013, come riportati nella Tabella 6;
14. di approvare i corrispettivi unitari c_{vrr} e *CVS* per l'accesso alle misure transitorie per l'anticipazione degli effetti nel mercato dello sviluppo della nuova capacità di stoccaggio ai sensi del decreto legislativo n. 130/10, di cui all'articolo 5 della deliberazione ARG/gas 29/11, relativi all'anno 2013, come riportati nella Tabella 7;
15. di determinare l'indennità amministrativa di cui all'articolo 15, comma 2, della *RTSG*, a carico della società Edison Stoccaggio S.p.A., per l'anno 2011 in misura pari a 4.637,17 euro, da versare entro il 30 settembre 2012, alla Cassa, sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio";
16. di prevedere che la società Edison Stoccaggio S.p.A. in esito alle rettifiche dei corrispettivi tariffari relativi agli anni 2011 e 2012 versi sul "Conto squilibri perequazione stoccaggio":
 - a. entro il 30 settembre 2012, le partite riferite all'anno 2011, in misura pari a 463.717,06 euro;
 - b. entro il 30 settembre 2013, le partite riferite all'anno 2012, inclusa la relativa indennità amministrativa, definite con specifico provvedimento dell'Autorità;
17. di notificare il presente provvedimento alle società Stogit S.p.A., con sede legale in Piazza Santa Barbara 7, 20097 San Donato Milanese (Milano), ed Edison Stoccaggio S.p.A., con sede legale in Foro Buonaparte 31, 20121 Milano, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;
18. di notificare il presente provvedimento alla Regione Lombardia, con sede legale in Piazza Città di Lombardia, 1, 20124 Milano, alla Regione Emilia Romagna, con sede legale in viale Aldo Moro 44, 40100 Bologna, alla Regione Veneto, con sede legale in Dorsoduro 3901, 30123 Venezia, alla Regione Abruzzo con sede legale in Via Leonardo da Vinci 6, 67100 L'Aquila, mediante plico raccomandato con avviso di ricevimento;

19. di trasmettere il presente provvedimento alla Cassa Conguaglio per il Settore Elettrico, unitamente al valore dei corrispettivi specifici d'impresa di cui ai precedenti punti 1 e 4;
20. di trasmettere il presente provvedimento al Ministero dello Sviluppo Economico;
21. di pubblicare la presente deliberazione sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

26 luglio 2012

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni